

Associazione Kairos Donna

Statuto



Art. 1

Denominazione

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e dell'articolo n10 del D. Lgs-4 dicembre 1997, n. 460, è costituita l'associazione denominata "Kairos Donna" (di seguito "Associazione").

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede legale in Vigodarzere (PD), In via Don L. Milani 10.

L'organo amministrativo potrà deliberare l'istituzione di sedi operative e di sezioni distaccate anche in altre città.

Art. 3

Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4

Finalità

L'Associazione è apartitica non ha fini di lucro e persegue unicamente ed esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza socio sanitaria, della formazione, della tutela e della promozione del supporto psico-sanitario alla donna in tutte le fasi della vita, ai nuclei famigliari con madri di bambini piccoli o con donne in gravidanza e/o in condizione di difficoltà e disagio psico/fisico/sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

A tal fine, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- svolgere, promuovere e sostenere attività formativa con operatori sanitari, operatori socio-assistenziali, personale educativo, volontari, associazioni e altri enti;
- collaborare con servizi pubblici e privati che si occupano di supporto alla famiglia, con particolare riguardo, ma non solo, alla fase di preparazione al parto e all'assistenza post partum, anche oltre il compimento dei due anni del bambino;
- svolgere, promuovere e sostenere attività finalizzate al supporto psico-educativo dei suddetti nuclei famigliari in situazione di svantaggio, di difficoltà e di disagio;
- fornire interventi di tipo socio-sanitario;
- fornire terapie convenzionali e non, riconosciute dal Sistema Sanitario Nazionale;
- promuovere ed organizzare eventi indirizzati alla divulgazione scientifica ed alla sensibilizzazione verso i temi trattati;
- svolgere attività editoriale nei campi sopraelencati utilizzando, in prevalenza, media e piattaforme digitali;
- attivare un network di informazioni e servizi con soggetti privati e pubblici e con associazioni nazionali ed estere.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate e da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di attività connesse con i propri scopi istituzionali, nonché di attività accessorie, funzionali o strumentali agli stessi, e, comunque, in via non prevalente e nei limiti consentiti dalla normativa in materia di Associazioni.

Per perseguire i propri scopi e per poter svolgere le attività sopra indicate, l'Associazione potrà concludere contratti e convenzioni con enti e istituzioni pubbliche e private, nonché avvalersi dell'opera di persone (soci o terzi) e/o di enti pubblici e privati e/o di altre associazioni, remunerandoli per i servizi resi.

L'Associazione potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che meglio permettano il conseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 5

Soci dell'Associazione

L'associazione è aperta a tutti indipendentemente, ovunque residenti, che si riconoscano nello scopo di cui innanzi e che abbiano interessi confacenti ai fini dell'associazione stessa.

Il numero degli associati è illimitato. Può iscriversi all'Associazione chiunque ne accetti lo Statuto associativo e versi la quota individuale annuale stabilita dal Consiglio direttivo. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

L'Associazione è costituita da:

- *Soci fondatori,*

sono coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo e messo a disposizione dell'Associazione le proprie capacità tecniche e professionali;

- *Soci ordinari,*

sono coloro (persone fisiche, enti, associazioni, società) che condividono gli scopi dell'Associazione, e che verranno via via ammessi dall'organo amministrativo;

- *Soci benemeriti,*

sono le persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Art. 6

Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione; in particolare, tutti i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

L'ammissione all'Associazione è a tempo indeterminato, essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e la qualità di socio non può essere trasferita né per atto tra vivi, né per successione a causa di morte.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 7. Il Consiglio direttivo esamina la documentazione presentata ed il sussistere dei requisiti richiesti e, di conseguenza, decide in merito all'accoglimento della domanda. Il diniego deve essere comunicato all'interessato; nulla ricevendo il silenzio vale

come assenso.

L'eventuale rifiuto di adesione deve essere esplicitamente motivato e reso pubblico. Contro questa decisione si può presentare ricorso all'Assemblea Ordinaria che decide definitivamente.

L'adesione, a seguito di ammissione, si perfeziona con il versamento della quota di adesione.

Art. 7

Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

La qualità di socio (oltre che per recesso) si perde per decesso, per morosità nel versamento della quota annuale o per esclusione, in caso di indegnità. Ai soci receduti, esclusi o che, comunque, abbiano cessato appartenere all'Associazione, non compete alcun rimborso delle quote versate nè alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci decaduti per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento dovuto.

I soci decaduti non potranno continuare a frequentare i locali dell'Associazione e partecipare alle sue iniziative. La quota o contributo associativo non è rivalutabile ed è intrasmissibile.

Art. 8

Organi sociali

Gli organi principali dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Probiviri;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 8bis

Lab Kairos Donna

Per condividere e diffondere le conoscenze, l'Associazione potrà promuovere la creazione di altre Sedi e/o di entità associative chiamate "Lab Kairos Donna". La gestione delle Sedi e dei Lab è regolata dal Regolamento.

Art. 9

Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo; in mancanza, l'assemblea nomina il proprio presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea regolare l'esercizio di intervento all'assemblea e quello di voto.

E' esclusa la partecipazione al voto per delega. Ogni associato dispone di un solo voto.

Art. 10

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, il Comitato Scientifico e le Commissioni Tecniche;
- approva o censura l'operato del Consiglio direttivo uscente;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 11

Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12

Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente. I verbali vengono raccolti in un libro verbali dell'Assemblea.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 13

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da numero sette membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio direttivo nomina, al suo interno, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; inoltre, il Consiglio direttivo può conferire deleghe a singoli membri.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni; i suoi membri sono rieleggibili e, in caso di recesso anticipato, vengono sostituiti da coloro che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello degli eletti o, in mancanza di questi ultimi, vanno eletti alla prima assemblea.

Il Presidente convoca il Consiglio direttivo almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta ne fa richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 14

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, nei confronti dei terzi e in giudizio, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e dell'organo amministrativo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

In caso di assenza temporanea, di dimissioni o sopravvenuta impossibilità del Presidente a svolgere le sue funzioni, il Vice Presidente ne assume l'incarico, a seconda dei casi, temporaneamente o fino alla successiva Assemblea che preveda all'ordine del giorno l'elezione del Presidente.

Art. 15

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed è nominato ogni tre anni dall'Assemblea Ordinaria per tutte le eventuali controversie, inerenti al rapporto associativo, tra l'Associazione e gli associati o tra diversi organi dell'Associazione. Il presidente del Collegio dei Probiviri viene nominato al suo interno.

Art. 16

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da due membri ed è nominato ogni tre anni dall'Assemblea Ordinaria.

I revisori dei conti controllano la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio Consuntivo. Il presidente del Collegio dei Revisori viene nominato al suo interno.

Art. 17

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

Le entrate dell'Associazione

- contributi e quote associative;
- donazioni e lasciti;
- il ricavato dall'organizzazione di manifestazioni, eventi e convegni, corsi di formazione e servizi per i soci e dalla partecipazione agli stessi, da pubblicazioni e dai corrispettivi ricevuti a fronte di servizi prestati dall'Associazione;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività istituzionali o direttamente connesse;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.

Il fondo comune dell'Associazione

- dai beni acquistati dall'Associazione;
- dai beni ricevuti per donazione e divenuti di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con utili o avanzi di gestione.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 18

Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad ONLUS o ad altre organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.